

|             |   |       |                   |  |
|-------------|---|-------|-------------------|--|
| Tipologia:  | <b>FISCO</b>  |       |                   |  |
| Protocollo: | <b>2015411</b>  | Data: | <b>28.11.2011</b> |  |
| Oggetto:    | <b>CHIUSURA LITI PENDENTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE</b> |       |                   |  |

## CHIUSURA LITI PENDENTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gentile Associato,

Le ricordiamo che **mercoledì 30 novembre 2011** è l'ultimo giorno utile per effettuare i versamenti per avvalersi della definizione delle liti con l'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 39, comma 12 del D.L. 98/2011. L'omesso o tardivo versamento degli importi determina l'inefficacia della sanatoria.

Si ricorda che si possono definire tramite tale sanatoria le liti di valore **non superiore a 20.000 euro**, per "valore della lite" si intende la maggiore imposta contestata nel ricorso introduttivo di primo grado al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti** alla data del **1° maggio 2011**, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

Gli importi da versare per effetto della sanatoria sono pari a **150 euro**, se la lite è di valore sino a 2.000 euro, mentre, se si tratta di cause di valore superiore a tale importo, si versa:

- 1) - il **50%** del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, sul merito ovvero sull'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione;
- 2) - il **10%** del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;
- 3) - il **30%** del valore della lite ove, alla medesima data, la lite penda ancora in primo grado e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale.

Tali importi devono essere versati in **un'unica soluzione e non sono compensabili**, mediante compilazione del modello **F24 "Elementi identificativi"**, utilizzando il codice tributo "**8082**", denominato "Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98".

Oltre al versamento, deve essere presentata la **domanda di definizione**, la quale può essere inviata entro il **2 aprile 2012**, ma si consiglia di inviare la domanda **subito dopo i versamenti**.

Per i processi potenzialmente definibili la norma ha introdotto una **sospensione automatica** fino al 30 giugno 2012 e per quelli per cui sono state presentate le domande di definizione gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate trasmetteranno alle Commissioni Tributarie l'attestazione di regolarità della definizione della lite o il diniego di condono direttamente al contribuente entro il **30 settembre 2012**.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI  
il Consulente fiscale  
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it